

Attività all'estero. Niente sezione II se il saldo era inferiore a 10mila euro

La chiusura del conto non esonera da RW



IL CASO RISOLTO

Oltreconfine

Luca De Stefani

■ Se nel 2012 è stato chiuso un **conto corrente estero** (che alla fine del 2011 aveva un saldo superiore a 10.000 euro), tramite il trasferimento del denaro in Italia, nel modello Unico PF 2013 va compilata la sezione III del **modulo RW**.

Questo prospetto non va presentato, invece, se il conto estero aveva alla fine del 2011 un saldo inferiore a 10.000 euro, quindi, il disinvestimento è stato inferiore a 10.000 euro. La mancata compilazione delle sezioni II (consistenza) e III (trasferimenti) del modulo RW - su cui ci chiede chiarimenti Rosario Galatioto - comporta l'applicazione delle sanzioni che variano tra il 10% e il 50% «dell'ammontare degli importi non dichiarati» (articolo 5, commi 4 e 5, Dl n. 167/1990; circolare 23 novembre 2009, n. 49/E). Nel caso in cui la mancata compilazione del quadro RW riguardi «unicamente la sezione III», relativamente ai soli trasferimenti dall'estero all'Italia ovvero dall'Italia all'estero «nei quali siano intervenuti intermediari finanziari residenti», la norma di comportamento Aidcec n. 185/2012, ritiene che non debba essere applicata alcuna sanzione, in quanto l'Amministrazione finanziaria è a conoscenza dei dati in questione indipendentemente dall'obbligo dichiarativo.

Sezione II

La sezione II del modulo RW va compilata dal contribuente residente in Italia per indicare gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla

data del 31 dicembre di ogni anno, se di importo superiore a 10.000 euro.

Sezione III

La sezione III, invece, va compilata con i trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di «denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta», che hanno interessato investimenti o attività indicati nella sezione II, a patto che «l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000». Come specificato nelle istruzioni al modello Unico PF, in caso di investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto. Quindi, se da un conto corrente estero viene effettuato un «disinvestimento pari a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, non c'è esonero e l'ammontare complessivo dei movimenti da dichiarare nella sezione è pari a 11.000 euro». La compilazione della sezione III è strettamente collegata con quella della sezione II, in quanto va compilata solo per i flussi relativi agli investimenti relativi alla sezione II. La sezione III, comunque, «deve essere in ogni caso compilata», anche se al termine del periodo d'imposta non si detiene più l'investimento o l'attività estera in quanto ceduto, estinto ovvero di valore inferiore a 10.000 euro. Quindi, va compilata, ad esempio, anche se al termine del 2012 i soggetti interessati non detengono più investimenti o attività all'estero, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti. Naturalmente, non va compilata la sezione III se il disinvestimento è stato inferiore di 10.000 euro per un'attività finanziaria inferiore a 10.000 euro e per questo non indicata nella sezione II dell'anno prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

